




**CITTA' DI POMIGLIANO D'ARCO**  
**( Provincia di Napoli )**  
**Affari sociali**



**Determinazione del Dirigente**

**N. DET7-28-2017 del 26/02/2017**

**Registro generale N \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

**OGGETTO: Attivazione di una procedura mediante R.d.O del MePA finalizzata all'affidamento del servizio "Nido di mamma" dell'Ambito territoriale N 25. PAC infanzia secondo riparto. Approvazione dell'Avviso Pubblico per la presentazione di una manifestazione di interesse da parte degli operatori economici.**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI SOCIALI**

- Visto l'articolo 107 del D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
- Visto il decreto n. 851/PAC del 27/01/2016, integrativo del decreto n. 626/PAC del 28/09/2015, con il quale è stato approvato il piano di intervento dei servizi di cura all'infanzia dell'Ambito territoriale N 25, PAC secondo riparto.

Premesso:

- Il Piano di Azione e Coesione (PAC) è stato predisposto dal Ministro per la coesione territoriale nell'ambito dell'azione per accelerare l'attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013. Il PAC impegna le amministrazioni centrali e locali a rilanciare i programmi garantendo una forte concentrazione delle risorse su alcune priorità. Tra le quattro priorità individuate dal Piano di Azione e Coesione, una riguarda l'inclusione sociale. Agli Ambiti Territoriali, ai Distretti Socio Sanitari e ai Distretti Sociali delle quattro regioni ricomprese nell'obiettivo europeo "Convergenza" (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) il Ministero dell'Interno ha destinato, complessivamente, 730 milioni di euro. L'obiettivo è volto ai servizi di cura all'infanzia (400 milioni di euro) e per gli anziani non autosufficienti (330 milioni di euro).
- Con nota del Ministero dell'Interno, Programma Nazionale Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti (Delibera CIPE 26 ottobre 2012, n. 113), Autorità di Gestione, Ufficio di Coordinamento, protocollo n. 849 del 27/01/2016, è stato comunicato al Sindaco del Comune di Pomigliano d'Arco, capofila dell'Ambito territoriale N 25, che con decreto n. 851/PAC del 27/01/2016, integrativo del decreto n. 626/PAC del 28/09/2015, è stato approvato il piano di intervento dei servizi di cura all'infanzia dell'Ambito territoriale N 25, PAC secondo riparto.

- Con decreto del Ministero dell'Interno, Programma Nazionale Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti (Delibera CIPE 26 ottobre 2012, n. 113), Autorità di Gestione, protocollo n. 851/PAC del 27/01/2016, firmato, per accettazione, digitalmente dal Sindaco del Comune di Pomigliano d'Arco e trasmesso al Ministero dell'Interno in data 22 febbraio 2016, mediante posta elettronica certificata, così come richiesto dall'Autorità di Gestione, unitamente al Disciplinare regolante i rapporti tra il Ministero dell'Interno, Autorità di Gestione, e Ambito territoriale N 25, Comune di Pomigliano d'Arco, è stato stabilito di approvare il Piano d'intervento dei servizi di cura all'infanzia dell'Ambito Territoriale N 25, PAC secondo riparto, nell'ammontare complessivo di euro 796.761,69 di cui € 97.446,43 per spese di personale destinato al Nido di mamma del Comune di Pomigliano d'Arco.
- Con il decreto n. 1220/PAC-PNSCIA del 15 luglio 2016 sono stati rideterminati gli importi assegnati, con il primo Riparto finanziario di cui al decreto n. 4/PAC-PNSCIA del 20 marzo 2013, ai beneficiari del programma in coincidenza con le somme risultanti impegnate al 15 aprile 2016 e riattribuite le risorse non utilizzate ai medesimi beneficiari incrementando il Secondo Riparto finanziario.
- Gli importi incrementali assegnati con riferimento ai servizi per l'Infanzia dovevano essere utilizzati, in via prioritaria e ricorrendone i presupposti, secondo le disposizioni operative impartite dal Ministero dell'Interno, per il rifinanziamento delle schede di intervento relative agli investimenti per l'infanzia del Primo Riparto, nei limiti e secondo le modalità e la tempistica di cui alla Circolare n. 4972 del 28 giugno 2016.
- Nel merito l'Autorità di Gestione del Ministero dell'Interno, ricordava che detta facoltà, fermo restando il rispetto di quanto originariamente programmato e delle generali regole in tema di ammissibilità della spesa e di rendicontazione, rimaneva attivabile sulla scorta di precisi requisiti oggettivi (investimenti non realizzati strettamente collegati ed indispensabili per all'attivazione di servizi già programmati con il Secondo Riparto e per i quali è stata dichiarata la relativa economia in sede di monitoraggio straordinario; conclusione degli investimenti entro il 30 settembre 2016) e soggettivi (avvenuta comunicazione dell'intenzione di avvalersi di tale facoltà entro 15 giorni dalla circolare n. 4972; comunicazione dell'avvenuta conclusione degli interventi entro il 15 ottobre 2016) che sarebbero stati oggetto di valutazione in sede di decretazione e di effettiva rendicontazione.
- Garantito l'eventuale finanziamento degli investimenti di cui sopra (laddove attivabili), le residue risorse incrementali - ove presenti - dovevano essere impiegate privilegiando i servizi di nido e micro-nido, nonché, in ragione della loro maggiore stabilità, i servizi a titolarità pubblica.
- Conseguentemente, i Beneficiari dovevano utilizzare tali eventuali risorse incrementali residue applicando i seguenti assi vincolanti di priorità: 1) prosecuzione, nei limiti delle risorse disponibili, dei servizi di nido e micro-nido a titolarità pubblica già oggetto di autorizzazione a valere sul Secondo riparto fino al 30/06/2018; 2) soddisfatta la linea di priorità precedente (o nel caso la stessa non fosse stata applicabile), prosecuzione, nei limiti delle risorse disponibili, dei servizi di nido e micro-nido a titolarità privata già oggetto di autorizzazione a valere sul Secondo riparto fino al 30/06/2018; 3) soddisfatta la linea di priorità precedente (o nel caso la stessa non fosse stata applicabile), prosecuzione, nei limiti delle risorse disponibili, dei servizi integrativi a titolarità pubblica già oggetto di autorizzazione a valere sul Secondo riparto fino al 30/06/2018; 4) soddisfatta la linea di priorità precedente (o nel caso la stessa non fosse stata applicabile), prosecuzione, nei limiti delle risorse disponibili, dei servizi integrativi a titolarità privata già oggetto di autorizzazione a valere sul Secondo riparto fino

al 30/06/2018.

- Una volta garantita la continuità fino al 30/6/2018 di tutti i servizi già autorizzati con i piani di intervento approvati, le ulteriori risorse incrementalmente eventualmente residue potevano essere destinate al potenziamento dei servizi già oggetto di autorizzazione a valere sul Secondo Riparto, sia in termini di incremento della presa in carico, sia in termini di incremento del servizio offerto.
- Solo in via residuale potevano essere programmati nuovi servizi in conformità alle disposizioni delle Linee Guida ministeriali del Secondo Riparto.
- Le risorse incrementalmente, fatto salvo quanto già ricordato in merito alla circolare ministeriale n. 4972/2016, non potevano finanziare nuove spese di investimento.
- Con il decreto n. 1220/PAC-PNSCIA del 15 luglio 2016, il Ministero dell'Interno ha riattribuito all'Ambito Territoriale N 25 risorse finanziarie, a valere su economie realizzate con il primo riparto PAC infanzia, pari a € 240.650,00.
- La discontinuità tra la programmazione dei servizi di cura per l'infanzia previsti nel piano di intervento PAC primo riparto, e i servizi di cura per l'infanzia previsti nel piano di intervento PAC secondo riparto, per quanto attiene, in particolare modo, il servizio "Micro Nido" da attivare sul territorio del Comune di Sant'Anastasia, servizio per la prima infanzia non previsto nella programmazione del piano di intervento dei servizi di cura per l'infanzia PAC secondo riparto, rendevano necessaria una rimodulazione complessiva del piano d'intervento dei servizi di cura all'infanzia dell'Ambito Territoriale N 25, già approvato dal Ministero dell'Interno, allo scopo di dare prosecuzione, nei limiti delle risorse disponibili, al servizio "Micro Nido" a titolarità pubblica già oggetto di autorizzazione a valere sul primo riparto dei fondi PAC Infanzia, fino al 30/06/2018.
- A tale ultimo fine, il Ministero dell'Interno ha reso disponibile i modelli di schede di intervento aggiornati, con le congruenti specifiche procedurali da adottare.
- La rimodulazione del piano di intervento dei servizi di cura per l'infanzia dell'Ambito Territoriale N 25 (PAC secondo riparto approvato dal Ministero dell'Interno), secondo le indicazioni operative impartite dal Ministero dell'Interno, Autorità di Gestione, circolare ministeriale n. 5481 del 29 luglio 2016, doveva essere deliberata e approvata dal Coordinamento Istituzionale dell'Ambito Territoriale N 25 che non vi ha provveduto, pur essendo stati gli Assessori alle Politiche Sociali dei Comuni di Pomigliano d'Arco e di Sant'Anastasia informati dal Responsabile Unico del Procedimento, PAC infanzia, primo e secondo riparto.
- Visto il decreto n. 1220/PAC-PNSCIA del 15 luglio 2016;
- Vista la circolare n. 5481 del 29 luglio 2016 del Ministero dell'Interno, Autorità di Gestione;
- Vista la circolare n. 6109 del 28 settembre 2016 con allegati del Ministero dell'Interno, Autorità di Gestione;
- Vista la circolare n. 6174 del 3 ottobre 2016 del Ministero dell'Interno, Autorità di Gestione;
- Vista la circolare n. 6399 del 18 ottobre 2016 del Ministero dell'Interno, Autorità di Gestione;
- Visto il vademecum allegato alla circolare n. 6399 del 18 ottobre 2016 del Ministero dell'Interno, Autorità di Gestione;
- Vista la nota della Prefettura di Napoli del 15 dicembre 2016 con la quale i beneficiari dei fondi PAC, primo e secondo riparto, erano invitati al rispetto del termine del 16 gennaio 2017, fissato dall'Autorità di Gestione del Ministero dell'Interno, quale termine ultimo utile per l'invio al Ministero dell'Interno dei documenti relativi alla riprogrammazione dei servizi e all'utilizzo delle risorse riassegnate agli Ambiti Territoriali della Campania con decreto ministeriale del 15 luglio 2016, n. 1220/PAC;
- Dato atto che dei contenuti delle citate circolari e della nota della Prefettura di


- Napoli del 15 dicembre 2016 ne è stata data notizia agli Assessori alle Politiche Sociali dei Comuni di Pomigliano d'Arco e di Sant'Anastasia, componenti del Coordinamento Istituzionale dell'Ambito Territoriale N 25, comune capofila Pomigliano d'Arco (Na);
- Tenuto conto che la riprogrammazione del piano di intervento dei servizi di cura all'infanzia dava priorità alla prosecuzione, nei limiti delle risorse disponibili, dei servizi di nido e micro-nido a titolarità pubblica già oggetto di autorizzazione a valere sul Secondo riparto fino al 30/06/2018 e che tale riprogrammazione poteva incidere sull'attuale programmazione di ambito del servizio "Centro per i bambini e le famiglie - Nido di mamma" dell'Ambito Territoriale N 25, attivato sul territorio del Comune di Pomigliano d'Arco, destinato a bambini di età compresa tra 3 mesi e 36 mesi;
  - Tenuto conto che i piani d'intervento riprogrammati dovevano essere sottoposti a valutazione e approvazione da parte del Comitato Operativo per il Supporto all'Attuazione del Programma Nazionale per i Servizi di cura all'Infanzia e agli Anziani, PAC infanzia secondo riparto;
  - Ritenuto necessario differire, nelle more della approvazione, da parte del Coordinamento Istituzionale dell'Ambito Territoriale N 25 della rimodulazione del piano d'intervento dei servizi di cura per l'infanzia dei Comuni di Pomigliano d'Arco e di Sant'Anastasia e nelle more dell'acquisizione del parere del Comitato Operativo per il Supporto all'Attuazione del Programma Nazionale per i Servizi di cura all'Infanzia e agli Anziani, PAC infanzia secondo riparto, nonché nelle more dell'adozione dei conseguenti decreti di approvazione da parte dell'Autorità di Gestione del Ministero dell'Interno, con determinazione dirigenziale DET7-350-2016 del 21/12/2016 il termine di conclusione dell'affidamento del servizio "Nido di mamma" al Consorzio Proodos, Consorzio di Cooperative Sociali, è stato prorogato fino al 31 marzo 2017 per evitare che un'interruzione del servizio di assistenza essenziale per l'infanzia, senza sostituzione, potesse recare un pregiudizio a fasce di popolazione particolarmente deboli;
  - Nel dispositivo della citata determinazione dirigenziale è stato stabilito di avviare, comunque, a far data dal 17 gennaio 2017, le procedure di affidamento del servizio "Nido di mamma", secondo riparto, mediante gara ad evidenza pubblica secondo le vigenti disposizioni di legge;
  - Dato atto che il Coordinamento Istituzionale non ha proceduto all'approvazione della rimodulazione dei servizi di cura a favore dell'infanzia di cui al decreto ministeriale del 15 luglio 2016, n. 1220/PAC;
  - Dato atto che si rende necessario provvedere all'affidamento del servizio "Nido di mamma" finanziato a valere su fondi PAC, secondo riparto;
  - Visto l'articolo 9, comma 3, del decreto legge n. 66/2014;
  - Visto l'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 95/2012;
  - Visto l'articolo 1, comma 512 della legge n. 208/2015;
  - Visto l'articolo 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e, più in generale, tutto il complesso di norme di spending review e, quindi, degli obblighi di utilizzo del mercato elettronico;
  - **Constato:**
    - che il soggetto aggregatore Consip S.p.A. ha pubblicato il Bando "Servizi sociali per l'abilitazione di fornitori per la categoria: Servizi di cura alle persone per la partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 328, comma 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207" (Classificazione del documento: Consip Public Dicembre 2015);
    - che il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip S.p.A. fornisce i servizi per l'infanzia finanziati a valere sui fondi PAC;
  - **Ritenuto:**

- conseguentemente, di attivare una procedura negoziata sotto soglia, nel rispetto della disciplina dettata dall'articolo 36, comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016, che comporta l'obbligo di consultazione di almeno 5 operatori economici;
- di utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione ex articolo 1, comma 450 della legge 296/2006;
- Considerato:
  - che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente, al momento, la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'articolo 26, comma 3 del d.lgs. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;
- Dato atto che, in conformità a quanto disposto dall'articolo 51, comma 1 del d.lgs. 50/2016, la stazione appaltante non ha ritenuto di effettuare una suddivisione in lotti per il seguente motivo: il progetto assistenziale finanziato dal Ministero dell'Interno è unico per tutti i bambini che saranno assistiti presso una struttura comunale. Varie, viceversa, sono le metodologie che vengono utilizzate dagli operatori sociali in riferimento alle fasi dell'ascolto, della definizione di un progetto individuale personalizzato, della presa in carico. La suddivisione in lotti rischia, a parere della stazione appaltante, di creare disparità assistenziale tra i bambini che saranno presi in carico dal servizio. Potrebbero crearsi, involontariamente, due o più gruppi di bambini assistiti con metodologie di intervento diverse che porterebbero, inevitabilmente, alla comparazione tra i diversi piani assistenziali. Tali diversità di metodo possono essere utili nell'ambito di un servizio sperimentale ma non certamente per il servizio oggetto di gara già strutturato secondo le indicazioni recate dalle linee guida del Ministero dell'Interno emanate ai fini della formulazione dei piani di intervento di ambito a favore dell'infanzia e delle schede di intervento ammesse al finanziamento.
- Dato atto che, in conformità a quanto disposto dall'art. 192 del d.lgs. 267/2000:
  - a) l'esecuzione del contratto persegue i seguenti obiettivi generali: 1. aumentare il numero di bambini e di bambine di età compresa tra i tre mesi e i tre anni, residenti in quartieri periferici dei Comuni dell'Ambito territoriale N 25, che frequentano servizi socio-educativi; 2. attivare interventi di sostegno alla genitorialità a favore delle famiglie dei bambini e delle bambine che frequentano il servizio **"Nido di mamma"**.
  - b) l'oggetto del contratto riguarda l'attivazione e l'implementazione del servizio "Nido di mamma" a favore di trenta bambini residenti nei Comuni di Pomigliano d'Arco e di Sant'Anastasia, associati nell'Ambito Territoriale N 25, finanziato dal Ministero dell'Interno a valere sui fondi PAC, secondo riparto;
  - c) la forma contrattuale si identifica con la sottoscrizione del documento di stipula generato dal MePA;
  - d) il contraente verrà selezionato, mediante criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95 del d.lgs. 50/2016, previa attivazione di una procedura negoziata sotto soglia, in conformità a quanto disposto dall'articolo 36, comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016, tramite R.D.O. del MePA;
- Dato atto che l'individuazione degli operatori economici da invitare avverrà tramite pubblicazione di un avviso sul profilo committente;
- Visti:
- l'articolo 36, comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016;
- l'articolo 1, comma 450 della legge 296/2006 che ha fissato il vincolo all'utilizzo del mercato elettronico;

- gli articoli 107 e 192 del d.lgs. n. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei dirigenti e gli elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre;
- l'articolo 26, comma 6 del d.lgs. 81/2008;
- gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione Trasparente";
- Vista la proposta del Responsabile Unico del Procedimento, dott.ssa Raffaella D'Onofrio;

### DETERMINA

- 1) Di indire, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, una gara con utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'articolo 95 del d.lgs. 50/2016, previa attivazione di una procedura negoziata sotto soglia, in conformità a quanto disposto dall'articolo 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, tramite R.d.O. del MePA, finalizzata all'attivazione di un contratto avente la durata di otto mesi e finalizzato alla erogazione del servizio **"Nido di mamma"** dell'Ambito Territoriale N 25, finanziato con fondi a valere sui fondi PAC, secondo riparto;
- 2) Di attivare una preventiva indagine di mercato che verrà effettuata utilizzando un Avviso Pubblico da pubblicare sul sito istituzionale del Comune di Pomigliano d'Arco, capofila dell'Ambito Territoriale N 25 per quindici giorni consecutivi;
- 3) Di approvare l'Avviso Pubblico ad oggetto "Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse a partecipare a una procedura di gara mediante R.d.O. del MePA finalizzata all'affidamento del servizio "Nido di mamma" dell'Ambito Territoriale N 25. PAC infanzia secondo riparto", allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 4) Di stabilire che tutti gli operatori economici che presenteranno manifestazione di interesse e risulteranno in possesso dei requisiti previsti dall'Avviso Pubblico, saranno invitati a presentare offerta mediante R.d.O. del MePa;
- 5) Di stabilire che, dopo la decorrenza dei termini previsti dall'Avviso Pubblico, il Dirigente del Settore Affari Sociali nominerà apposita commissione per l'esame delle i stanze e della documentazione prodotte;
- 6) Di stabilire che le imprese che parteciperanno alla manifestazione di interesse verranno individuate con apposito atto successivo;
- 7) Di stabilire che con provvedimento successivo, si procederà all'approvazione della lettera di invito e del Capitolato Speciale di Appalto;
- 8) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio comunale;
- 9) Di stabilire che la presente determinazione dirigenziale venga pubblicata all'albo pretorio del Comune, registrata nel Registro Generale delle determinazioni dirigenziali del Comune di Pomigliano d'Arco e pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Pomigliano d'Arco, Sezione Amministrazione Trasparente secondo le vigenti disposizioni di legge in materia.



**Il Dirigente del Settore Affari Sociali**

**dott. Antonio Cleopatra**

**AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A UNA PROCEDURA DI GARA MEDIANTE R.D.O. DEL MEPA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "NIDO DI MAMMA" DELL'AMBITO TERRITORIALE N 25. PAC INFANZIA SECONDO RIPARTO.**

**Ministero dell'Interno**

*Programma Nazionale Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti. Piano d'intervento servizi di cura agli anziani dell'Ambito territoriale N 25. Secondo riparto.*

**Articolo 1 – Oggetto dell'Avviso Pubblico.**

1. I Comuni di Pomigliano d'Arco e di Sant'Anastasia, associati nell'Ambito Territoriale N 25, capofila Comune di Pomigliano d'Arco, al fine di individuare i soggetti da invitare a partecipare alla procedura negoziata di cui all' articolo 36, comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da qui in poi indicato anche come "Codice", mediante R.d.O. del MEPA, intendono acquisire manifestazioni di interesse per procedere all'affidamento del servizio "**Nido di mamma**".
2. Con il presente Avviso Pubblico l'Ambito Territoriale N 25 intende effettuare un'indagine di mercato ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del Codice.
3. Il presente Avviso Pubblico è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l'Ambito Territoriale N 25, con l'unico scopo di comunicare la loro disponibilità ad essere invitati a presentare offerta mediante R.d.O. del MEPA.
4. Saranno invitati a presentare offerta tutti i soggetti, in possesso dei requisiti prescritti dal presente Avviso Pubblico, che presenteranno manifestazione di interesse.
5. Il presente Avviso Pubblico ha, pertanto, scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche ovvero obblighi negoziali nei confronti dell'Ambito Territoriale N 25, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito alla successiva gara per l'affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti che presentano manifestazione di interesse possano vantare alcuna pretesa.
6. Il presente Avviso Pubblico contiene le disposizioni relative alle modalità di partecipazione alla manifestazione di interesse indetta dal Comune di Pomigliano d'Arco nella sua qualità di Comune capofila dell'Ambito territoriale N 25, Ufficio di Piano dell'Ambito territoriale N 25 - Corso Vittorio Emanuele, Vico Ricci, Piazzetta S. Giovanni Bosco, 80038 Pomigliano d'Arco (Na) - Telefono 081/8844520 - Fax 81/8844520 - PEC: [affarisociali.pomigliano@asmepec.it](mailto:affarisociali.pomigliano@asmepec.it), sito istituzionale del Comune di Pomigliano d'Arco (Na): [www.comune.pomiglianodarco.gov.it](http://www.comune.pomiglianodarco.gov.it), nel prosieguo del presente Avviso Pubblico indicato anche come stazione appaltante o amministrazione aggiudicatrice.
7. Il presente Avviso Pubblico è stato disposto con determinazione dirigenziale N \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.
8. Il servizio "**Nido di mamma**", è finanziato con fondi del Piano Azione Coesione (PAC), secondo riparto, Programma Nazionale Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti, decreto dell'Autorità di Gestione, Ministero dell'Interno, protocollo n. 851/PAC del 27/01/2016, Piano d'intervento dei servizi per l'infanzia dell'Ambito territoriale N 25.

## **Articolo 2 – Procedura di affidamento.**

1. La stazione appaltante per l'affidamento del servizio **"Nido di mamma"** ricorre alla procedura negoziata di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b) del Codice mediante richiesta di R.d.O. sul MEPA.

## **Articolo 3 – Criterio di aggiudicazione.**

1. L'aggiudicazione dell'appalto sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 3, lettera a) del Codice.

## **Articolo 4 – Normativa di riferimento.**

1. L'appalto è soggetto alle norme contenute nel presente Avviso Pubblico, nella lettera di invito, nel Capitolato Speciale di Appalto e nel Bando "Servizi sociali per l'abilitazione di fornitori per la categoria: Servizi di cura alle persone per la partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 328, comma 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207" del soggetto aggregatore Consip S.p.A. (Classificazione del documento: Consip Public Dicembre 2015), dall' Allegato 1 e dall'Allegato 2 al Bando "Servizi sociali" di Consip S.p.A. (Classificazione del documento: Consip Public Dicembre 2015), oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme e condizioni previste dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Le condizioni recate dal Bando "Servizi Sociali" di Consip S.p.A. (da qui in poi indicato anche come "Bando"), dall'Allegato 1 (aspetti tecnici e normativi) e dall'Allegato 2 (condizioni generali di contratto) del Bando sono integrate e modificate dalle disposizioni del presente Avviso Pubblico, della lettera di invito, del Capitolato Speciale di Appalto e dalle disposizioni recate dal Codice le quali prevalgono, in caso di contrasto, con le disposizioni del Bando di Consip S.p.A.

## **Articolo 5 – Acquisto del servizio nell'ambito del MePA.**

1. La stazione appaltante per l'acquisto del servizio **"Nido di mamma"** si avvale del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) avvalendosi della società Consip S.p.A., soggetto aggregatore di cui alla Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 23 luglio 2015, attraverso la valutazione delle offerte ricevute, sulla base di una richiesta di offerta (R.d.O.), secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, rivolta agli operatori economici invitati in quanto abilitati in base al Bando "Servizi sociali per l'abilitazione di fornitori per la categoria: Servizi di cura alle persone per la partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 328, comma 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207" di Consip S.p.A. e dei suoi allegati (Classificazione del documento: Consip Public Dicembre 2015).
2. La modalità di acquisto del servizio **"Nido di mamma"** mediante l'utilizzo della piattaforma MePA di Consip S.p.A., non fa venir meno, per la stazione appaltante e per gli operatori economici offerenti, l'obbligo del rispetto delle disposizioni recate dal D.lgs. n. 50/2016, dal presente Avviso Pubblico, dalla lettera di invito e dal Capitolato Speciale di Appalto.

**Articolo 6 - Finalità, obiettivi e attività del servizio "Nido di mamma".  
Ricettività. Modalità di erogazione del servizio.**

1. Con la istituzione del servizio **"Nido di mamma"**, i Comuni associati nell'Ambito territoriale N 25 intendono perseguire le seguenti finalità:
  - a) Arricchire la rete dei servizi socio-educativi dell'Ambito territoriale N 25 rivolti ai bambini e alle bambine di età compresa tra i tre mesi e i tre anni e alle loro famiglie o alla loro figura adulta di riferimento con particolare attenzione ai bambini e alle bambine e ai loro genitori che vivono in quartieri periferici dei Comuni dell'Ambito territoriale N 25.
  - b) Rafforzare le relazioni e le reti di mutualità tra famiglie con bambini e bambine di età compresa tra i tre mesi e i tre anni.
2. Gli obiettivi generali del servizio **"Nido di mamma"** sono i seguenti:
  - e) Aumentare il numero di bambini e di bambine di età compresa tra i tre mesi e i tre anni, residenti in quartieri periferici dei Comuni dell'Ambito territoriale N 25, che frequentano servizi socio-educativi;
  - f) Attivare interventi di sostegno alla genitorialità a favore delle famiglie dei bambini e delle bambine che frequentano il servizio **"Nido di mamma"**.
3. Le attività previste, in modo non esaustivo, nell'ambito del servizio **"Nido di mamma"** sono le seguenti:
  - a) Attività rivolte alla promozione nei bambini e nelle bambine dello sviluppo di competenze cognitive e sociali, garantendo loro anche un "tempo condiviso" con i propri genitori o con la propria figura adulta di riferimento.
  - b) Attività rivolte alla organizzazione di spazi e momenti di incontro tra bambini e bambine e tra le loro famiglie.
  - c) Attività rivolte al sostegno delle competenze educative delle famiglie anche mediante specifici interventi di informazione e consulenza sui temi relativi alla cura e alla crescita dei bambini.
  - d) Attività rivolte alla facilitazione della comunicazione e della conoscenza tra le famiglie che frequentano il servizio e, in particolare, attività che facilitino la condivisione di esperienze, dubbi, difficoltà e soluzioni educative.
  - e) Attività rivolte a facilitare la costruzione di reti familiari.
4. Il servizio ha una ricettività massima di trenta bambini.
5. Si prevede di erogare il servizio "Nido di mamma" nell'anno scolastico 2016/2017 nei mesi di maggio e giugno 2017 e nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2017 e nell'anno scolastico 2017/2018 nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018.
6. Il servizio è aperto agli utenti, per cinque giorni a settimana, dal lunedì al venerdì, nelle ore anti meridiane, per tre ore al giorno, di norma dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

**Articolo 7 - Il Progetto educativo individualizzato.**

1. Le disposizioni del presente articolo costituiscono specifiche tecniche del servizio **"Nido di mamma"**.
2. Per ogni minore preso in carico dal servizio **"Nido di mamma"**, dovranno essere predisposti, congiuntamente al Servizio Sociale territorialmente competente responsabile della presa in carico del minore e della figura adulta di riferimento del minore (genitori, familiari, ecc.), un progetto educativo individualizzato e

- adeguati strumenti di verifica dei risultati attesi rispetto agli interventi programmati. Il progetto educativo individualizzato deve prevedere modalità di coinvolgimento dei genitori o della figura adulta di riferimento del minore nelle attività previste per i bambini e gli adulti dal servizio **"Nido di mamma"**.
3. L'equipe che opera nel servizio **"Nido di mamma"** mette in atto azioni volte a dare risposta ai bisogni dei minori e dei loro genitori o della figura adulta di riferimento del minore. Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla strutturazione delle singole attività educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale per i bambini da tre mesi a tre anni e i loro genitori o la figura adulta di riferimento.
  4. I progetti educativi individualizzati devono essere monitorati attraverso verifiche costanti alle quali parteciperà l'assistente sociale, responsabile del caso, del Servizio Sociale Professionale del Comune di residenza del minore ospite del servizio.
  5. Il piano educativo individualizzato di ciascun minore deve essere, comunque, formulato in collaborazione e con l'assenso dei genitori che devono essere coinvolti, nella formulazione e nella realizzazione del medesimo piano educativo individualizzato, dagli operatori del servizio **"Nido di mamma"** e dall'Assistente Sociale del Servizio Sociale Professionale territorialmente competente.
  6. In particolare, il piano educativo individualizzato deve definire esplicitamente e in maniera analitica:
    - in rapporto al bisogno accertato per ogni minore e per la figura adulta di riferimento (genitori, familiari, ecc.), la tipologia di prestazioni da erogare; modalità di erogazione e figure professionali da impegnare; eventuali interventi sanitari da parte del Distretto sanitario di competenza; eventuali invii dei genitori del minore al consultorio familiare territorialmente competente; eventuale coinvolgimento di agenzie educative nella attuazione del piano educativo individualizzato; eventuali invii dei genitori del minore a servizi sociali e socio-sanitari attivi in uno dei Comuni dell'Ambito territoriale N 25; eventuale coinvolgimento di organizzazioni di volontariato e/o di altri soggetti pubblici o privati formali o informali in attività di supporto alla attuazione del piano educativo individualizzato; eventuale coinvolgimento di risorse comunitarie (vicinato, quartiere, parrocchia, altro) nella attuazione del progetto educativo individualizzato;
    - le competenze e le funzioni del Coordinatore del servizio **"Nido di mamma"** in ordine alla presa in carico del minore e delle figure di riferimento (operatori sociali del servizio; Assistente sociale, responsabile del caso, del Servizio Sociale Professionale territorialmente competente; genitori; altre figure adulte di riferimento dei minori; altre figure professionali; risorse territoriali anche in riferimento ad organizzazioni di volontariato);
    - le competenze e le funzioni dei genitori del minore;
    - le competenze e le funzioni dell'adulto di riferimento del minore;
    - data di avvio e durata del progetto educativo individualizzato, con la previsione di una verifica intermedia e finale;
    - la previsione, nel rispetto della normativa vigente in tema di privacy, di raccolta dei dati relativi al minore e, eventualmente, alla figura adulta di riferimento (genitori, familiari, ecc.) in apposita scheda personale anche in formato digitale;
    - consenso dei genitori del minore a partecipare alla realizzazione del progetto educativo individualizzato.

7. All'interno del progetto educativo individualizzato deve essere previsto il piano esecutivo condiviso con l'equipe operativa che svolgerà nel concreto il percorso educativo e assistenziale presso il servizio **"Nido di mamma"** e sul territorio. Questa parte esecutiva del progetto educativo individualizzato, che descrive in maniera puntuale il trattamento del caso, deve riportare, anche ai fini della valutazione:

- azioni specifiche, tipologia delle prestazioni e figure professionali impegnate;
- quantità, modalità, frequenza e durata di ogni tipologia di intervento/prestazione, necessari al raggiungimento degli esiti desiderati;
- fornitura di materiali vari;
- strumenti e tempi per il monitoraggio e per la valutazione del piano (risultati osservati in relazione ai risultati attesi).

8. Responsabile del progetto educativo individualizzato del minore (case manager) è l'Assistente Sociale del Servizio Sociale Professionale territorialmente competente nominata dal Responsabile del Servizio Sociale del Comune di residenza della persona minore di età.

#### **Articolo 8 - Località del servizio.**

1. La struttura comunale che ospiterà gli utenti del servizio **"Nido di mamma"**, ha sede nel Comune di Pomigliano d'Arco.

#### **Articolo 9 - Importo a base di gara.**

1. Ai fini dell'offerta economica, l'importo a base di gara è stimato in € 55.446,43 I.V.A. inclusa al 5%, ovvero € 52.674,10, oltre IVA al 5%.

#### **Articolo 10 - Durata dell'appalto.**

1. Il servizio **"Nido di mamma"** avrà la durata di mesi otto così articolati: nell'anno scolastico 2016/2017 il servizio sarà erogato nei mesi di maggio e giugno 2017 e nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2017; nell'anno scolastico 2017/2018 il servizio sarà erogato nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018.
2. La stazione appaltante si riserva di modificare, al momento della aggiudicazione della gara, le date di inizio e fine del servizio **"Nido di mamma"**, indicate al precedente comma 1.

#### **Articolo 11 - Lotto unico.**

1. Ai sensi dell'articolo 51, comma 1 del decreto legislativo n. 50/2016, la stazione appaltante precisa che l'affidamento del servizio **"Nido di mamma"** sarà aggiudicato in un unico lotto per il seguente motivo: il progetto assistenziale finanziato dal Ministero dell'Interno è unico per tutti i bambini che saranno presi in carico. Varie, viceversa, sono le metodologie che vengono utilizzate dagli operatori sociali in riferimento alle fasi dell'ascolto, della definizione di un progetto individuale personalizzato, della presa in carico. La suddivisione in lotti rischia, a parere della stazione appaltante, di creare disparità assistenziale tra i bambini che saranno presi in carico dal servizio. Potrebbero crearsi, involontariamente, due o più gruppi di bambini assistiti con metodologie di intervento diverse che porterebbero, inevitabilmente, alla comparazione tra i diversi piani assistenziali. Tali diversità di metodo possono essere utili nell'ambito

di un servizio sperimentale ma non certamente per il servizio oggetto del presente Avviso Pubblico strutturato secondo le indicazioni recate dalle linee guida del Ministero dell'Interno emanate ai fini della formulazione dei piani di intervento di ambito a favore dell'infanzia e delle schede di intervento ammesse al finanziamento.

## **Articolo 12 – Soggetti ammessi a partecipare alla manifestazione di interesse.**

1. Sono ammessi a partecipare alla manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio **"Nido di mamma"** gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) del D.lgs. n. 50/2016, di cui agli articoli 45 e 48 del D.lgs. n. 50/2016, di cui al presente articolo dell'Avviso Pubblico, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
2. Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:
  - a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
  - b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
  - c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
  - d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
  - e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
  - f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
  - g) gli organismi della cooperazione di cui agli articoli da 2511 a 2545 del codice civile e al Dlncps n. 1577/1947 e successive modificazioni;
  - h) i consorzi di cooperative di cui all'articolo 27 e seguenti del Dlncps n. 1577/1947 e successive modificazioni e all'articolo 8 della legge n. 381/1991;
  - i) le cooperative sociali di cui alla legge 8/11/1991, n. 381;
  - j) le piccole cooperative sociali di cui alla legge 7/8/1997, n. 266;
  - k) le ONLUS di cui al D.lgs. n. 460 del 4/12/1997 e successive modificazioni;
  - l) le fondazioni e le associazioni di cui agli articoli da 14 a 32 del codice civile;
  - m) gli enti di patronato di cui alla legge 30/3/2001, n. 152;
  - n) le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7/12/2000, n. 383;
  - o) le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui al D.lgs. 4/5/2001, n. 207 e alla legge regionale n. 11/2007 e successive modifiche;

- p) gli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
  - q) i Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI);
  - r) le società di cui al Titolo V, Libro V, del codice civile;
  - s) le imprese sociali di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118 e al Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 155;
  - t) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240. Si applicano, in tal caso, le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, ad oggetto "Norme per l'applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE relativo all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico - GEIE, ai sensi dell'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 428" nonché le disposizioni recate, per tali soggetti, dal Codice, in quanto applicabili alla procedura di affidamento del servizio "**Nido di mamma**" oggetto del presente Avviso Pubblico.
3. Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'articolo 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente Avviso Pubblico.
  4. Gli operatori economici indicati al comma 2, dalla lettera a) alla lettera t), e gli operatori di cui al comma 3 del presente articolo, devono essere abilitati da Consip S.p.A. in base al Bando "Servizi sociali per l'abilitazione di fornitori per la categoria: Servizi di cura alle persone per la partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 328, comma 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207" di Consip S.p.A. (Classificazione del documento: Consip Public Dicembre 2015) e relativi allegati.
  5. La mancata abilitazione da parte di Consip S.p.A. di cui al precedente comma 4, comporta l'esclusione del concorrente che ha prodotto la manifestazione di interesse.
  6. L'abilitazione da parte di Consip S.p.A. deve essere in possesso del concorrente che partecipa alla manifestazione di interesse, alla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico sul sito istituzionale del committente, Comune di Pomigliano d'Arco.

### **Articolo 13 – Motivi di esclusione.**

1. Costituisce motivo di esclusione del concorrente dalla partecipazione alla manifestazione di interesse, ai sensi dell'articolo 80, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 50/2016, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati (comma 1, articolo 80, D.lgs. n. 50/2016):
  - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio delle Comunità europee;
  - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319-

- quater, 320, 321, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
  - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
  - e) delitti di cui agli articoli 648bis, 648ter e 648ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
  - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
  - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto agli articoli 88, comma 4bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (comma 2, articolo 80, D.lgs. n. 50/2016).
3. Le attestazioni relative ai requisiti di cui all'articolo 80, commi 1 e 2, del Codice, devono essere rese o devono riferirsi ai seguenti soggetti: titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.
4. L'attestazione del requisito di cui all'articolo 80, comma 1, deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell'articolo 80, comma 3, del Codice, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico sul sito istituzionale del committente (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per gli altri tipi di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In tali casi l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico sul sito istituzionale del committente, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

5. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico sul sito istituzionale del committente. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.
6. Le attestazioni di cui sopra nonché quella di cui all'articolo 80, comma 5 lettera l) del Codice (l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità), devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti sopra indicati (articolo 80, comma 3, del Codice), oppure, dal rappresentante legale del concorrente con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono.
7. Ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lettera l) del Codice la stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla manifestazione di interesse un operatore economico in una delle seguenti situazioni:
  - a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice;
  - b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto all'articolo 110 del D.lgs. n. 50/2016;
  - c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
  - d) la partecipazione dell'operatore economico alla gara determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;
  - e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice non possa essere risolta con misure meno intrusive;
  - f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14

- del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
  - h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
  - i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
  - j) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico sul sito istituzionale del committente e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
  - k) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
8. Le attestazioni dell'operatore economico relative alla dimostrazione di non trovarsi nella situazione di cui al comma 7, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio **"Nido di mamma"** in forma congiunta.
9. Le attestazioni dell'operatore economico relative alla dimostrazione di non trovarsi nella situazione di cui al comma 7, nel caso di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
10. Non sono ammessi alla presente selezione, inoltre, gli operatori economici che alla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico sul sito istituzionale del Comune di Pomigliano d'Arco non abbiano costituito, al loro interno, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).
11. Il concorrente è escluso dalla partecipazione alla presente manifestazione di interesse se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48bis, commi 1 e 2bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad

impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della pubblicazione del presente Avviso Pubblico sul sito istituzionale del Comune di Pomigliano d'Arco.

12. Le attestazioni dell'operatore economico relative alla dimostrazione di non trovarsi nella situazione di cui ai commi 10 e 11, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta.
13. Le attestazioni dell'operatore economico relative alla dimostrazione di non trovarsi nella situazione di cui ai commi 10 e 11, nel caso di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
14. L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o all'articolo 80, comma 5 del Codice, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
15. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.
16. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
17. L'esistenza di piani individuali di emersione di cui all'articolo 1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, in essere alla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico sul sito istituzionale del committente, comporta l'esclusione dell'operatore economico dalla presentazione della manifestazione di interesse.
18. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cosiddette black list di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 37 del decreto legge 3 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Gli operatori economici che si trovano in tale situazione devono, a pena di esclusione dalla manifestazione di interesse, allegare, alla domanda di manifestazione di interesse, apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante del concorrente ai sensi degli articoli

46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, nella quale deve essere attestato il possesso dell'autorizzazione di cui ai periodi precedenti del presente comma.

#### **Articolo 14 – Requisiti di idoneità professionale.**

1. Gli operatori economici che partecipano alla presentazione della manifestazione di interesse devono essere iscritti, a pena di esclusione, nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente nella categoria "Servizi Socio-Assistenziali".
2. Ai fini del presente Avviso Pubblico è rilevante l'attività principale o primaria indicata dal soggetto che presenta la manifestazione di interesse al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente.
3. Di conseguenza il possesso del requisito professionale del concorrente è dimostrato, pena l'esclusione dalla manifestazione di interesse, mediante l'iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente nella categoria "Servizi Socio-Assistenziali" con attività principale o prevalente, presso la sua sede legale, della erogazione di servizi socio educativi per l'infanzia.
4. Non sono ritenute valide e, quindi, costituiscono motivo di esclusione del concorrente dalla manifestazione di interesse, le iscrizioni camerali che riportino soltanto nell'oggetto sociale (e non come attività principale o prevalente) la erogazione di servizi socio educativi per l'infanzia e le iscrizioni camerali che riportano la erogazione di tali servizi collegate soltanto alle sedi secondarie, o operative o succursali o di qualsiasi altra denominazione dell'impresa ma non presso la sua sede legale.
5. Fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi del presente articolo, le imprese sociali di cui alla legge n. 118/2005 e al D.lgs. n. 155/2006 devono essere iscritte in apposita sezione speciale del Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente.
6. Le società cooperative e i loro consorzi devono essere iscritte all'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004, recante "Istituzione dell'Albo delle società cooperative in attuazione dell'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223 - sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile" per attività relative alla erogazione di servizi socio educativi per l'infanzia.
7. Le società cooperative e i loro consorzi devono essere in possesso, alla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico sul sito istituzionale del committente, del certificato di revisione o avvenuto invio della richiesta di revisione, ai sensi del D.lgs. 2 agosto 2002, n. 220 "Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore".
8. Il possesso del requisito di idoneità professionale deve essere posseduto, a pena di esclusione dalla gara: a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziate o aderenti al contratto di rete; b) nell'ipotesi di consorzi di cui all'articolo 12, comma 2, lettere b, c, e, h, del presente Avviso Pubblico deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici.
9. Al concorrente di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.lgs. n. 50/2016,

mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

10. In caso di concorrente avente sede in un Paese terzo, firmatario degli accordi di cui all'articolo 49 del Codice, tale requisito deve essere dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel Paese nel quale è stabilito.

### **Articolo 15 – Requisiti di capacità economica e finanziaria.**

1. Il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria è dimostrato:
  - a) A pena di esclusione dalla manifestazione di interesse, con la presentazione, in originale, di almeno due idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385;
  - b) A pena di esclusione dalla manifestazione di interesse, con la presentazione, mediante dichiarazione resa dal legale rappresentante del concorrente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, del fatturato globale di impresa relativo agli anni 2014, 2015 e 2016. Il concorrente, a pena di esclusione dalla gara, deve indicare distintamente, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 il fatturato globale d'impresa che non può essere inferiore, complessivamente considerato, a pena di esclusione dalla presente selezione, almeno al doppio dell'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., ovvero almeno pari a € 105.348,00.
  - c) Ai fini di una corretta interpretazione di quanto disposto alla precedente lettera b) si precisa che, ai fini del presente Avviso Pubblico, il concorrente deve dichiarare, distintamente, pena l'esclusione, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, l'importo del fatturato globale al netto dell'IVA realizzato e indicato, distintamente, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. La somma dei singoli fatturati globali realizzati e dichiarati, al netto dell'IVA, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 deve essere, ai fini dell'ammissione del concorrente alla manifestazione di interesse, uguale almeno al doppio dell'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., ovvero almeno pari a € 105.348,00.
  - d) Non è ammessa, e quindi costituisce motivo di esclusione dalla gara, la dichiarazione del concorrente nella quale sia attestato unicamente il fatturato globale complessivo realizzato negli anni 2014, 2015 e 2016 senza dichiarare la distinzione richiesta del fatturato globale annuo per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
2. Il possesso del requisito di capacità economica e finanziaria deve essere posseduto, a pena di esclusione dalla gara: a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorzianti o aderenti al contratto di rete; b) nell'ipotesi di consorzi di cui all'articolo 12 comma 2, lettere b, c, e, h, del presente Avviso Pubblico deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici.
3. Le referenze bancarie di cui al comma 1, lettera a), devono essere presentate, a pena di esclusione dalla gara: a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorzianti o aderenti al contratto di rete; b) nell'ipotesi di consorzi di cui all'articolo 12, comma 2, lettere b, c, e, h, del presente Avviso

Pubblico le referenze bancarie devono essere presentate dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici.

#### **Articolo 16 – Requisiti di capacità tecnica e professionale.**

1. Il possesso del requisito di capacità tecnica e professionale è dimostrato dall'operatore economico, pena l'esclusione dalla manifestazione di interesse, mediante la presentazione dell'elenco dei **servizi socio educativi per l'infanzia effettuati a favore di bambini di età compresa tra i tre mesi e tre anni** prestati in ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016; se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi. In tal caso saranno acquisiti in atti dalla stazione appaltante in caso di aggiudicazione del servizio. Se trattasi di servizi prestati a privati, l'erogazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso operatore economico.
2. A pena di esclusione, il legale rappresentante dell'operatore economico deve produrre una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, sotto forma di elenco, nella quale devono essere riportati esclusivamente i **servizi socio educativi per l'infanzia effettuati a favore di bambini di età compresa tra i tre mesi e tre anni** erogati dal concorrente in ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 elencati in modo distinto per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
3. La somma dei singoli fatturati specifici relativi alla erogazione di **servizi socio educativi per l'infanzia effettuati a favore di bambini di età compresa tra i tre mesi e tre anni**, effettuati in ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, deve essere, a pena di esclusione del concorrente dalla manifestazione di interesse, pari almeno al doppio dell'importo posto a base di gara, I.V.A. esclusa, vale a dire almeno uguale a € 105.348,00.
4. Il requisito di cui al presente articolo, deve essere posseduto, a pena di esclusione, dall'impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario da costituirsi o GEIE, o aggregazione di imprese di rete. Il requisito non è frazionabile.
5. Nell'ipotesi di consorzi di cui all'articolo 12, comma 2, lettere b, c, e, h, del presente Avviso Pubblico, il requisito deve essere posseduto dai consorziati esecutori nel loro complesso.
6. A pena di esclusione dalla manifestazione di interesse, a dimostrazione del possesso del requisito di capacità tecnica e professionale, il concorrente deve, inoltre, indicare, in apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante del concorrente, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche: a) i tecnici o gli organismi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'organizzazione del concorrente, e più particolarmente di quelli responsabili del controllo della qualità; b) le attrezzature tecniche e le misure adottate dal concorrente per garantire la qualità del servizio, nonché degli strumenti di studio e di ricerca della sua impresa.

#### **Articolo 17 - Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle domande.**

1. La manifestazione di interesse del concorrente con gli allegati, deve essere contenuta in un plico chiuso, a pena di esclusione, ed essere trasmessa all'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale N 25, presso l'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Pomigliano d'Arco (Na), C.A.P. 80038, Piazza Municipio, n. 1, **dalle**

- ore 9,00 alle ore 12,00 del giorno \_\_\_\_\_ marzo 2017** a mezzo raccomandata del servizio postale pubblico o privato.
2. E' altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, dalle ore 09.00 alle ore 12.00 all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Pomigliano d'Arco (Na), C.A.P. 80038, Piazza Municipio, n. 1, di tutti i giorni lavorativi, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi.
  3. Il plico, a pena di esclusione, deve essere recapitato, ai fini dell'ammissione alla manifestazione di interesse di cui al presente Avviso Pubblico, all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Pomigliano d'Arco, entro e non oltre l'ora e il giorno stabiliti dal presente Avviso Pubblico.
  4. Ai fini della ammissibilità del concorrente alla manifestazione di interesse, farà fede la data e l'ora apposte sul plico dagli addetti all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Pomigliano d'Arco.
  5. Il recapito tempestivo del plico rimane, in ogni caso, ad esclusivo rischio del mittente. La stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico.
  6. Il plico contenente la documentazione deve essere sigillato e controfirmato, dal legale rappresentante del concorrente, sui lembi di chiusura. La sigillatura del plico, a pena di esclusione, deve essere effettuata con ceralacca o mediante striscia adesiva, recante timbri e firme del legale rappresentante del concorrente. Non è ammessa, a pena di esclusione, la chiusura del plico mediante punti metallici. Ai fini dell'ammissione del plico è necessario apporre l'eventuale ceralacca o striscia adesiva sul lembo apribile della busta, purché gli altri lembi della medesima siano perfettamente resi ermetici dal fabbricante e pertanto non facilmente apribili, senza recare evidente traccia di manomissione. In caso di utilizzo di ceralacca non è necessaria l'apposizione di sigilli.
  7. All'esterno del plico, a pena di esclusione, dovrà essere scritto in modo chiaro e ben leggibile l'indirizzo, la ragione sociale del mittente e dovrà essere apposta la seguente dicitura: **"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE RDO DEL MEPA, DEL SERVIZIO NIDO DI MAMMA DELL' AMBITO TERRITORIALE N 25. PAC INFANZIA SECONDO RIPARTO"**.
  8. **Il plico di cui al comma 7 deve essere trasmesso all'UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO TERRITORIALE N 25 PRESSO L'UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE DEL COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO IN 80038 POMIGLIANO D'ARCO (NA), PIAZZA MUNICIPIO, 1.**
  9. **I concorrenti utilizzano, ai fini della presentazione della manifestazione di interesse, il modulo allegato al presente Avviso Pubblico sub Allegato A).**

#### **Articolo 18 - Pubblicazione dell'Avviso Pubblico.**

1. Il presente Avviso Pubblico viene pubblicato integralmente sul sito istituzionale del Comune di Pomigliano d'Arco per quindici giorni consecutivi.

#### **Articolo 19 - Responsabile unico del procedimento.**

Il Responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Raffaella D'Onofrio, assistente sociale del Comune di Pomigliano d'Arco, in Pomigliano d'Arco, Corso V. Emanuele, Vico Ricci, Piazzetta S. Giovanni Bosco, Telefono e fax 081/8033153 - 081/8844520.

Il Dirigente del Settore Affari Sociali del Comune  
di Pomigliano d'Arco e Coordinatore dell'Ufficio  
di Piano dell'Ambito territoriale N 25  
dott. Antonio Cleopatra

**Al Comune di Pomigliano d'Arco**  
**Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale N 25**  
**Presso Ufficio Protocollo Generale del Comune di Pomigliano d'Arco**  
**Piazza Municipio, 1 - 80038 Pomigliano d'Arco (Na)**

**OGGETTO: Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse a partecipare a una procedura di gara mediante R.d.O. del MePA finalizzata all'affidamento del servizio "Nido di mamma" dell'Ambito Territoriale N 25. PAC infanzia secondo riparto.**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ indirizzo \_\_\_\_\_ n. civico \_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_.

**CHIEDE**

di partecipare alla manifestazione di interesse indicata in oggetto di cui all'Avviso Pubblico del Comune di Pomigliano d'Arco, capofila dell'Ambito Territoriale N 25, pubblicato sul sito istituzionale del predetto Comune il \_\_\_\_\_ e consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche,

**DICHIARA**

- 1) di essere il legale rappresentante, con la qualifica di \_\_\_\_\_ (indicare la qualifica del legale rappresentante all'interno dell'impresa) della impresa \_\_\_\_\_ (indicare l'esatta denominazione comprensiva della forma giuridica) oggetto sociale \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ indirizzo \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_ domicilio eletto per le comunicazioni: località \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_ Camera di commercio di \_\_\_\_\_ iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ P. I.V.A. \_\_\_\_\_ Telefono fisso \_\_\_\_\_ telefono cellulare \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ Indirizzo di Posta Elettronica Certificata **a cui inviare le comunicazioni da parte della stazione appaltante:** \_\_\_\_\_ Codice Cliente Inail n. \_\_\_\_\_ presso la Sede di \_\_\_\_\_ Matricola Inps (**con dipendenti**) n. \_\_\_\_\_ presso la Sede di \_\_\_\_\_ Matricola Inps (**senza dipendenti, posizione personale**) n. \_\_\_\_\_ presso la Sede di \_\_\_\_\_.

**(N.B: in caso di mancata iscrizione Inps, precisarne le ragioni con nota a parte da allegare alla presente, specificando anche il diverso fondo di iscrizione).**

Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato:

---

**(Nel caso di operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, il legale rappresentante dell'impresa deve specificare lo Stato in cui ha sede l'operatore economico che rappresenta e dichiarare che l'operatore economico è costituito conformemente alla legislazione vigente nel Paese ove ha sede lo stesso operatore economico).**

**(Nel caso di operatori economici di paesi terzi il legale rappresentante dell'impresa deve specificare lo Stato in cui ha sede l'operatore economico che rappresenta e dichiarare che il Paese ove ha sede l'operatore economico è firmatario degli accordi di cui all'articolo 49 del Codice).**

2) di aver preso visione ed accettare incondizionatamente le prescrizioni contenute nell'Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse ad oggetto **"AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A UNA PROCEDURA DI GARA MEDIANTE R.D.O. DEL MEPA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "NIDO DI MAMMA" DELL'AMBITO TERRITORIALE N 25. PAC INFANZIA SECONDO RIPARTO"**;

a) Di essere abilitato da Consip S.p.A. in base al Bando "Servizi sociali per l'abilitazione di fornitori per la categoria: Servizi di cura alle persone per la partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 328, comma 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207" di Consip S.p.A. (Classificazione del documento: Consip Public Dicembre 2015) e relativi allegati;

b) Di essere consapevole che la mancata abilitazione da parte di Consip S.p.A. di cui alla precedente lettera a), comporta l'esclusione dell'impresa che rappresenta dalla manifestazione di interesse;

c) Di essere consapevole che l'abilitazione da parte di Consip S.p.A. deve essere in possesso dell'impresa che rappresenta, pena l'esclusione dalla manifestazione di interesse, alla data di pubblicazione dell'Avviso Pubblico in oggetto sul sito istituzionale del committente, Comune di Pomigliano d'Arco;

d) Di aver costituito, alla data di pubblicazione dell'Avviso Pubblico in oggetto, all'interno dell'operatore economico che rappresenta, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300). Tali modelli vengono descritti di seguito:

---

---

---

---

---

---

---

---

**Oppure**

- e) Di non aver costituito, alla data di pubblicazione dell'Avviso Pubblico in oggetto, all'interno dell'operatore economico che rappresenta, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).
- f) Che, alla data di pubblicazione dell'Avviso Pubblico in oggetto sul sito istituzionale del Comune di Pomigliano d'Arco, non esistono piani individuali di emersione di cui all'articolo 1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.

**(Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cosiddette black list di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 37 del decreto legge 3 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Gli operatori economici che si trovano in tale situazione devono, a pena di esclusione dalla manifestazione di interesse, allegare, alla domanda di manifestazione di interesse, apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante del concorrente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, nella quale deve essere attestato il possesso dell'autorizzazione di cui ai periodi precedenti della presente nota)**

**(I soggetti a composizione multipla nel rendere le attestazioni previste dall'articolo 13 dell'Avviso Pubblico devono attenersi ai criteri e alle modalità di presentazione di tali attestazioni, ivi previste).**

- g) Di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e più precisamente dichiara:
1. che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186-bis del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 o che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;

**Oppure**

che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall'organo giudiziario competente in base alle condizioni e con il procedimento previsto dal Capo IX del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5;

**Oppure**

che è venuta meno l'incapacità a contrarre - prevista nei casi di amministrazione controllata e di concordato preventivo - per revoca o per cessazione dell'amministrazione controllata, ovvero per la chiusura del concordato preventivo -

attraverso il provvedimento del giudice delegato che accerta l'avvenuta esecuzione del concordato ovvero di risoluzione o annullamento dello stesso;

**Oppure**

che si è concluso il procedimento dell'amministrazione straordinaria di cui al d.lgs. n. 270/1999;

2. che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, c. 4, del medesimo decreto e di non avere pendenti procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza (*tale dichiarazione deve essere resa dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; da un socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio*);
3. di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
  - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-*quater* del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
  - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-*bis*, 346-*bis*, 353, 353-*bis*, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;
  - c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
  - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
  - e) delitti di cui agli articoli 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter*.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
  - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
  - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

*(tali dichiarazioni devono essere rese dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; da un socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si*

tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio).

**Oppure**

Che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne:

---

---

---

---

---

(riportare integralmente quanto indicato nella visura delle iscrizioni a proprio carico ai sensi dell'art. 33 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 e smi. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima)

- h) (n.1) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso Pubblico di cui all'oggetto sul sito istituzionale del Comune di Pomigliano d'Arco non vi sono soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all'art. 80, c. 1 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

**Oppure**

(n.2) che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all'art. 80, comma 1, del d.lgs. 18.4.2016, n. 50 nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso Pubblico di cui all'oggetto sul sito istituzionale del Comune di Pomigliano d'Arco sono i seguenti: \_\_\_\_\_

e che nei confronti dei suddetti soggetti, durante il periodo in cui rivestivano cariche societarie (completare solo se compilato n. 2):

- ? n. 2.1. non sono state pronunciate sentenze condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati indicati nell'art. 80, c. 1 del d.lgs. n. 50/2016;

**Oppure**

- ? n. 2.2. nel caso di sentenze a carico, il concorrente ha adottato atti e misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, dimostrabili con la documentazione allegata alla presente domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse: \_\_\_\_\_

4. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, c. 3 del d.lgs. 50/2016;

5. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del d.lgs. 50/2016;
6. che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. *(Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione);*
7. che la partecipazione alla selezione in oggetto non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del d.lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;
8. di non essere stato coinvolto nella preparazione della documentazione necessaria alla procedura e pertanto di non aver creato alcuna distorsione della concorrenza;
9. di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
10. che l'impresa che rappresenta non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione;
11. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. *(L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);*
12. la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/1999 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);

**Oppure**

13. la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/1999 (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000);
14. che l'operatore economico, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 *(la circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha*

omesso la predetta denuncia, dal Procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio);

15. che l'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
16. di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (*Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione*);
17. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (*Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del Documento unico di regolarità contributiva - DURC -, di cui all'art. 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015*);
18. di aver adempiuto all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
19. di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l'Inps (matricola n. \_\_\_\_\_), l'Inail (matricola n. \_\_\_\_\_) e di essere in regola con i relativi versamenti e di applicare il CCNL del settore \_\_\_\_\_;
20. (nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) di concorrere per i seguenti consorziati (*indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato*): \_\_\_\_\_
21. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del d.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
22. che l'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente presso il quale si è iscritti è il seguente: \_\_\_\_\_
23. che la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente è sita presso il seguente indirizzo: \_\_\_\_\_
24. che la Cancelleria Fallimentare presso il Tribunale territorialmente competente è sita presso il seguente indirizzo: \_\_\_\_\_;
25. di autorizzare la trasmissione di eventuali comunicazioni inerenti la presente procedura, di qualunque natura, presso i seguenti recapiti: PEC \_\_\_\_\_ e-mail certificata \_\_\_\_\_ e di eleggere domicilio al seguente indirizzo \_\_\_\_\_;
26. ai sensi dell'art. 53, c. 16-ter del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. come introdotto dall'art. 1 della l. 190/2012, di non aver assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente della stazione appaltante che abbia esercitato poteri

- autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante medesima nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione dell'Avviso Pubblico sul profilo del committente;
27. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati fondamentali che riguardano l'impresa e cioè ragione sociale, indirizzo della sede, eventuale cessazione di attività ecc.;
  28. di allegare alla presente domanda le dichiarazioni e la documentazione richiesta dall'articolo 14 dell'Avviso Pubblico in oggetto a dimostrazione del possesso dei requisiti di idoneità professionale;
  29. di allegare alla presente domanda le dichiarazioni e la documentazione richiesta dall'articolo 15 dell'Avviso Pubblico in oggetto a dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria;
  30. di allegare alla presente domanda le dichiarazioni e la documentazione richiesta dall'articolo 16 dell'Avviso Pubblico in oggetto a dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale.

Data .....

TIMBRO E FIRMA

.....

**Attenzione: ALLEGARE LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL DICHIARANTE**

**RISERVATEZZA**

Facendo riferimento al d.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si evidenzia che soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti è il Comune di Pomigliano d'Arco e che i dati personali forniti dagli operatori economici ai fini della partecipazione alla presente procedura saranno raccolti e trattati nell'ambito del medesimo procedimento secondo le modalità e finalità di cui al d.lgs. 196/2003.

I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al succitato d.lgs. 196/2003 al quale si fa espresso rinvio per tutto quanto non previsto dal presente paragrafo.



---

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente Determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale dal \_\_\_\_\_ e per dieci giorni consecutivi.

Pomigliano d'Arco, li \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

---

